



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

PROTOCOLLO D'INTESA "LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI"

Soggetti sottoscrittori:

- ❖ La Prefettura-UTG di Lecce,
- ❖ Le Stazioni Appaltanti della Provincia di Lecce,
- ❖ Le Associazioni di Categoria degli Imprenditori della Provincia di Lecce

PREMESSO

che il settore dei appalti pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

che le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;

che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione dell'appalto, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;

che i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere anche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;

che nel 2008 la Prefettura ha sottoscritto un "Protocollo d'intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con 11 comuni della provincia di Lecce tra cui il comune capoluogo;

che in data 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha emanato una Direttiva ai Prefetti con cui sono state individuate le linee di indirizzo per un proficuo controllo antimafia dei settori più a rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata per la realizzazione di opere pubbliche, ossia di tutte quelle attività "a valle" degli appalti, legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti e quelle connesse al trasporto terra, allo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, ai servizi di guardiania e ai noli a caldo e a freddo;

che l'attuazione della direttiva comporta la valorizzazione delle iniziative pattizie, ossia dei protocolli d'intesa, che si sono rilevati uno strumento prezioso anche per gli operatori economici che tramite le associazioni di categoria hanno chiesto la "prossimità" delle istituzioni a supporto delle libera attività d'impresa;

che dalle Associazioni di Categoria e dalle Istituzioni pervengono sollecitazioni ad una più efficace azione amministrativa volta ad fronteggiare non solo le infiltrazioni criminali nella vita economica ma anche a rendere più trasparente e reale la concorrenza delle imprese che



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

partecipano a procedure di selezione per contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi, forniture;

che in data 12 maggio 2010 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e Confindustria un protocollo di legalità che prevede, tra l'altro, l'estensione dell'informativa antimafia per i contratti pubblici e privati secondo le soglie di valore individuate con le Linee Guida di Attuazione del citato Protocollo di legalità;

che in data 12 aprile 2012 è stato sottoscritto un protocollo aggiuntivo a livello provinciale tra la Prefettura e Confindustria di Lecce;

che il Ministro dell'Interno, anche di recente, ha ripetutamente evidenziato il ruolo della corruzione quale principale strumento di penetrazione nel sistema pubblico utilizzato dalla criminalità organizzata sollecitando iniziative volte ad accrescere il grado di trasparenza nella gestione dei procedimenti amministrativi;

che tra gli obiettivi strategici del Governo rientra il rafforzamento dell'attività di prevenzione antimafia ed anticorruzione;

che con Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013" in data 11 luglio 2012 è stato ammesso a finanziamento il Progetto presentato da questa Prefettura nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 2.7 "La Rete dei responsabili della legalità degli appalti pubblici" diretto a migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici grazie alla creazione di una Banca Dati e di una struttura infratecnologica di video comunicazione che collega la Prefettura a tutte le stazioni appaltanti del territorio provinciale;

Tutto ciò premesso la Prefettura, le Stazioni Appaltanti della Provincia e le Associazioni di Categoria degli Imprenditori

SOTTOSCRIVONO

il presente Protocollo **"La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici"** con lo scopo di formalizzare le intese volte alla realizzazione del preminente interesse sociale allo sviluppo della cultura della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici, e nel campo dei rapporti di lavoro ad essi collegati, nonché a salvaguardare da eventuali tentativi di condizionamento, pressione o infiltrazione mafiosa, l'attività delle Stazioni appaltanti nella esecuzione dei lavori di competenza.

Art. 1 - Impegni delle parti

Le Parti si impegnano al totale rispetto delle clausole contenute nel presente protocollo che, anche attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

Art. 2 - Controlli antimafia

La Prefettura dovrà essere tempestivamente informata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 4, comma 1° lett.a del decreto legislativo n. 490/1994, della pubblicazione del relativo bando per i lavori che saranno eseguiti nella provincia.

La stazione appaltante dovrà inoltre richiedere alla Prefettura di Lecce, il rilascio delle informazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 sia preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto di importo pari o superiore a € 250.000,00, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub contratti di importo pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo in relazione alle forniture e servizi "sensibili" di cui al successivo articolo 4, clausola n. 5/b.

Art. 3 - Informative antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti acquisiranno tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia.

Esperate le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub- affidamenti, i dati suddetti e i relativi certificati camerali dovranno essere comunicati alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

Decorso quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante procederà, anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subcontratto e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Art. 4 - Clausole

Al fine di consentire alla Prefettura di promuovere le iniziative di competenza, finalizzate a contrastare illecite interferenze di tipo mafioso, le stazioni appaltanti si impegnano, per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a euro 250.000,00, ad inserire nei bandi e disciplinari di gara le seguenti clausole:

Clausola n.1

La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di importo pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo per le "forniture o servizi sensibili" le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Clausola n. 2

Qualora l'informativa prefettizia segnali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che sussistono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

Nei casi di autorizzazioni di subappalti, o altri affidamenti la stazione appaltante con immediatezza richiede le suddette informazioni prefettizie. Trascorsi i termini di legge procede all'autorizzazione salvo revoca della stessa in caso di informazioni prefettizie indicative di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche in corso di esecuzione.

In ogni caso la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura e alla automatica risoluzione del vincolo al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Clausola n. 3

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Decorso il termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.

Clausola n. 4

La stazione appaltante si impegna ad inserire nel contratto e a far inserire dall'affidatario o fornitore nei relativi subcontratti apposita clausola in forza della quale nel caso che le informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del citato DPR abbiano dato esito positivo il contratto è risolto di diritto e sarà applicata dalla stessa stazione appaltante una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno.

La penale sarà posta a disposizione, nel caso di subcontratti della ditta aggiudicataria nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore.

La parte residua di tale penale è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto di Lecce farà pervenire, sentito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Clausola n. 5

La stazione appaltante si obbliga a riprodurre gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela nei contratti di appalto.

Inoltre nei bandi e disciplinari di gara deve essere previsto l'obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta contenente le seguenti clausole:

Clausola 5/a

Il/ la sottoscritto/a offerente, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente protocollo di legalità, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 5/b

Il/ la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare tramite il RUP quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati di importo pari o superiore a €50.000,00 o di qualsiasi importo per i servizi e forniture sensibili di seguito indicati, nonché la



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga altresì espressamente a inserire identica clausola nei subcontratti ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Servizi e forniture sensibili

- o trasporto di materiale a discarica;
- o trasporto e smaltimento rifiuti;
- o fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- o fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- o fornitura e trasporto di bitume;
- o noli a freddo di macchinari;
- o fornitura di ferro lavorato;
- o forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
- o acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- o noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
- o servizi di autotrasporti.
- o servizi di guardiania di cantieri;

Clausola n. 5/c

Il/la sottoscritto/a offerente altresì dichiara:

- nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Clausola n. 5/d

Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

Clausola n. 5/e

Il sottoscritto offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 5/f

Il sottoscritto offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5/g

La sottoscritta Impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Clausola n. 6

Inoltre anche allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta, nei bandi e disciplinari di gara è previsto l'obbligo per il concorrente di presentare apposite dichiarazioni sottoscritte del seguente tenore:

"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente ed in modo solenne:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Clausola n. 7

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare quanto disposto dal presente Protocollo e dovrà improntare tutti i contratti di subappalto e derivati al disposto dello stesso, i cui obblighi verranno contrattualmente assunti nei confronti dell'impresa aggiudicataria anche dal terzo affidatario a qualsiasi titolo interessato all'esecuzione dei lavori e la cui inosservanza comporterà la revoca degli affidamenti.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto e derivati ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Art. 5 - Monitoraggio

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Le stazioni appaltanti **dovranno comunicare alla Prefettura il nominativo del RUP** che sarà il referente della Prefettura per l'attuazione di tutte le politiche di legalità che concernono il mondo degli appalti tra cui il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri e di contratto di lavoro.

Le stazioni appaltanti cureranno inoltre, in attesa della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 7:

- la realizzazione di una Anagrafe degli esecutori accessibile alle Forze di Polizia, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» così come definita dall'art. 6 della legge n. 217 del 2010. Tale Anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali:
 - a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
 - b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;
 - c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
 - e) indicazione del conto dedicato;
 - f) indicazione della data in cui è stata richiesta e rilasciata l'informazione antimafia.

I dati della predetta banca dati, saranno trasmessi periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura. La trasmissione potrà essere omessa nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione ma previa comunicazione alla Prefettura.

- la predisposizione e l'aggiornamento settimanalmente, al fine di rendere efficaci gli accessi ai cantieri da parte del Gruppo Interforze, del *Piano di controllo coordinato di cantiere e dei sub cantieri* che deve contenere ogni utile e dettagliata indicazione, in relazione all'opera da realizzare, dei mezzi e del personale impegnato nella settimana in riferimento alla ditta esecutrice e ad ogni altra ditta a qualsiasi titolo interessata ai lavori.

Tali dati resteranno a disposizione delle Forze di Polizia.

Art. 6- Impegni delle stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti si impegnano dunque a:

1. integrale rispetto del combinato disposto di cui all'articolo 12 del DPR n.252/1998 - che prevede l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla soglia



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

comunitaria- e delle previsioni del presente protocollo che abbassa tale soglia a €250.000,00;

2. inserire le clausole antimafia di cui all'articolo 4 nei bandi di gara e dunque acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente agli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale di cui al predetto art. 2, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai sub-appalti e alle forniture e servizi. Inoltre la ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nei sub-appalti e contratti derivati comunque stipulati per la realizzazione dell'opera apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante i dati relativi alle società o alle imprese interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera, in modo da completare la filiera dei soggetti esecutori. L'obbligo di conferimento dei dati, al fine degli accertamenti antimafia di competenza della Prefettura, sussiste in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito indicate, affidate direttamente dalla ditta aggiudicataria o sub affidate dal terzo affidatario:

- trasporto di materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
- servizi di autotrasporti.
- servizi di guardiania di cantieri;

3. inoltrare alla Prefettura, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante delle imprese aggiudicatarie, con la quale lo stesso assume l'impegno:

- a) di denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- b) di rispettare tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale, connesse con la sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
- c) di impegnarsi a trasformare in apposite clausole contrattuali - esplicitamente accettate anche dall'altra parte contraente - i vincoli e le sanzioni derivanti dal presente protocollo che potranno comportare la risoluzione dei rapporti contrattuali, anche in corso di esecuzione, senza che l'altra parte nulla abbia a pretendere in conseguenza dell'esclusione. Nessuna pretesa potrà farsi valere nei confronti della Prefettura quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati.

4. Le stazioni appaltanti verificheranno, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli Istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Inoltre, le stazioni appaltanti verificheranno la regolarità contributiva del subappaltante già nella preventiva fase dell'affidamento in subappalto, fermo restando quanto già imposto in materia degli artt. 38 e 118 del Decreto leg.vo 12 aprile 2006 n. 163, e dall'art. 3, comma 8, della Legge 248/2006.

5. Le stazioni appaltanti si impegneranno affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

6. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), le stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge da L. n. 217 del 17 dicembre 2010. Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.

Le medesime stazioni appaltanti provvederanno altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

Le stazioni appaltanti si impegnano inoltre a:

- mettere a disposizione per l'implementazione della Banca Dati costituita nell'ambito del Progetto "La Rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici" idonea strumentazione informatica (hardware), mantenendo a proprio carico le spese di manutenzione e gestione della stessa;
- implementare la suddetta banca dati tramite personale con idonee competenze e formalmente individuato. Il flusso di informazione nell'ambito dell'unico sistema, dovrà alimentare tre diverse sezioni:
 - a) bando di gara e contratti,
 - b) anagrafe degli esecutori;
 - c) piano di controllo coordinato del cantiere o del sub-cantiere



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

L'anagrafe degli esecutori dovrà contenere le seguenti informazioni essenziali:

- o individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- o tipologia e importo del contratto o subcontratto;
- o annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- o annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- o indicazione del conto corrente dedicato di cui all'art.3 della legge n. 136/2010.

Il settimanale di cantiere dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l'indicazione:

- della ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore - in caso di esecuzione diretta - ovvero il subappaltatore in genere);
- dei mezzi dell'Appaltatore e del suo subappaltatore e/o di eventuali altre ditte che operano forniture;
- di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere;
- del nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

Analogo obbligo di fornire i predetti dati deve essere inserito in tutti i contratti e subcontratti.

Art. 7- Impegni della Prefettura di Lecce

La Prefettura rilascerà alle stazioni appaltanti in relazione alle imprese aggiudicatrici degli appalti e delle ditte affidatarie di subappalti, subcontratti, noli e forniture e servizi di cui all'articolo 2 le certificazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura di Lecce inoltrerà la richiesta alla Prefettura competente segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

La Prefettura si impegna a mettere a disposizione di tutte le stazioni appaltanti il supporto informatico (software) tramite il quale accedere alla Banca Dati per la gestione degli appalti pubblici.

Si impegna, altresì, a tenere periodicamente delle videoconferenze di formazione e/o informazione in materia di normativa antimafia.

Art. 8 - Impegni etici del mondo imprenditoriale

(si applica alle Associazioni che non hanno già assunto analoghi impegni sulla base di altri Accordi o Protocolli di legalità)

Le Associazioni di categoria si impegnano a divulgare con ogni mezzo i contenuti e le finalità del presente protocollo.

Si impegnano, altresì, ad adottare apposita delibera in cui prevedano sanzioni per le imprese che dovessero contravvenire ai principi del presente protocollo o che siano responsabili di comportamenti che favoriscano cordate di imprese organizzate a turbare il libero ricorso al mercato e la concorrenza, ovvero che si rendano responsabili di lavoro irregolare accertato dagli organi ispettivi.

Si impegnano altresì a prevedere delle attività di sostegno degli imprenditori finalizzate a implementare le denunce di tentativi di estorsione e usura in uno a eventuali sanzioni per le imprese che non denuncino i predetti tentativi volti a limitare la libertà d'impresa.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

Art. 9 - Accesso ai cantieri

Il Prefetto potrà promuovere azioni di accertamento e verifica in applicazione del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003, come ampliato dalla L.94/2009, per verificare la eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso ovvero di violazione delle intese concordate.

Le stazioni appaltanti si impegnano a favorire l'esercizio dei predetti poteri ispettivi o di accesso ai cantieri da parte delle Forze di Polizia, anche attraverso la collaborazione del RUP.

Art. 10- Verifiche ispettive e sanzioni

Ove dovesse pervenire alla Prefettura la notizia di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Patto da parte delle soggetti firmatari, la stessa valuterà la sussistenza dei presupposti per attivare le verifiche ispettive ai sensi della legge n.629/1982, convertita dalla legge n. 726/1982.

La violazione delle clausole di autotutela comporta per le imprese la segnalazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per l'applicazione delle sanzioni di competenza.

Nel caso in cui sia confermata una trasgressione ad opera del responsabile del procedimento, oltre alla rilevazione di eventuali responsabilità di diverso ordine che verranno segnalate alle Autorità competenti, la violazione stessa sarà comunicata al legale rappresentante della stazione appaltante affinché adotti i provvedimenti consequenziali, di cui dovrà essere data comunicazione alla Prefettura.

Art. 11- Validità del presente protocollo

Il presente protocollo avrà validità sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". Un mese prima dell'entrata in vigore del Codice Antimafia le parti si riuniranno per verificare l'attualità del presente protocollo o la necessità di eventuali modifiche ed integrazioni al fine del rinnovo della validità della stesso per il successivo biennio.

Lecce 9 ottobre.2012